

Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

## Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

Le massime e le relative appendici, a cura del Cons. Giulia Ferrari, possono consultarsi nella Sezione "In evidenza" della Home page del sito istituzionale, ad eccezione della n. 1 redatta a cura dell'Ufficio Studi.

**(1)** 

Alla plenaria la questione se il requisito di qualificazione debba necessariamente essere coerente sia con la quota di partecipazione al raggruppamento che con la quota di lavori da eseguire dichiarata in sede di offerta

<u>Consiglio di Stato, sezione V, ordinanza 18 ottobre 2018, n. 5957 – Pres. Severini, Est. Di</u> Matteo

Va rimessa alla Adunanza plenaria la questione se sia consentito ad un'impresa componente il raggruppamento, che possegga il requisito di qualificazione in misura insufficiente per la quota di lavori dichiarata in sede di presentazione dell'offerta, di ridurre la propria quota di esecuzione, così da renderla coerente con il requisito di qualificazione effettivamente posseduto, nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme sia in possesso di requisiti di qualificazione sufficienti a coprire l'intera quota di esecuzione dei lavori.

Si segnala che l'ordinanza sarà oggetto di trattazione in apposita News a cura dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione.

(2)

Benefici riconosciuti dallo Stato agli ebrei perseguitati dal fascismo

#### <u>Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 12 ottobre 2018, n. 5896 – Pres. Patroni Griffi, Est.</u> <u>Di Carlo</u>

I benefici riconosciuti dallo Stato agli ebrei perseguitati dal fascismo non possono essere accordati rifacendosi alle leggi razziali, essendo ratio della norma di compensare con attribuzioni economiche pregiudizi patiti da soggetti (cittadini italiani) per il fatto in sé di avere un'origine ebraica.

Ha affermato il giudice di appello che la pretesa dell'Amministrazione di ancorare l'origine ebraica del richiedente il beneficio alla nozione di "razza ebraica" contenuta nell'art. 8, lettera d), r.d.l. n. 1728 del 17 novembre 1938 ("è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo. Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che alla data del 1º ottobre 1938, apparteneva a religione diversa da quella ebraica") è operazione logico-giuridica scorretta per due concorrenti motivi: a) il primo motivo è di ordine esegetico: la norma posta dalla l. n. 17 del 1978 è chiara nella sua formulazione e perfettamente autoapplicativa, senza necessità di ulteriori o diverse specificazioni contenute in testi normativi diversi, tanto più se oggetto di intervenuta abrogazione; b) il secondo motivo è di ordine sostanziale: è irragionevole e sproporzionata la pretesa dell'Amministrazione di far dipendere (in senso sfavorevole al richiedente) il possesso di un requisito per l'accesso a un beneficio di legge, dall'applicazione di una norma razziale (l'art. 8, lett. d, dell'abrogato r.d.l. n. 1728 del 1938) lesiva dei diritti fondamentali della persona e, soprattutto, rispetto alla quale le leggi post razziali n. 336 del 1970, n. 541 del 1971 e n. 17 del 1998 hanno inteso porre rimedio. Viene tradito, nella sostanza, lo spirito stesso della nuova disciplina.

La *ratio legis* dell'attribuzione del beneficio, infatti, riposa sulla necessità di compensare con attribuzioni economiche pregiudizi patiti da soggetti (cittadini italiani) per il fatto in sé di avere un'origine ebraica e rispetto ai quali il torto subito (fisico, economico o morale) è dipeso dall'applicazione di una norma di legge o dall'adozione di un atto amministrativo. Sicché il pretendere, oggi, di far uso di concetti e di categorie giuridiche elaborate al tempo della vigenza delle leggi razziali, finirebbe inevitabilmente per implicare la perpetuazione, in senso sfavorevole all'interessato, dell'efficacia di definizioni giuridiche basate sul concetto di appartenenza alla razza e sorte all'unico scopo di discriminare tra di loro gli individui.

La Sezione richiama poi il proprio precedente <u>n. 4580 del 2 agosto 2011</u> ove si è affermato che l'iscrizione ad una comunità israelitica poteva ben essere apprezzata, sul piano probatorio, per qualificare come ebreo, tra gli altri, colui il quale fosse nato anche da un solo genitore appartenente alla razza ebraica, e non già al diverso scopo di elaborare un

principio di diritto in base al quale inferire che l'origine ebraica dovesse ricostruirsi, sic et simpliciter, sulla base dell'abrogato decreto del 1938.

(3)

Alla Corte costituzionale la legge Siciliana che obbliga i Comuni ad assorbire il patrimonio ed il personale delle Ipab soppresse autoritativamente dalla Regione.

Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, ordinanza 15 ottobre 2018, n. 556 – Pres. de Nictolis, Est. Modica de Mohac

E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, l. reg. Sicilia 9 maggio 1986, n. 22, per contrasto con gli artt. 117, lett. 'e', e 119, commi 1, 2, 5, 6 e 7 Cost., nonché con l'art. 15, comma 2, dello Statuto regionale siciliano, unitamente o separatamente considerati, nella parte in cui obbliga i Comuni ad assorbire il patrimonio ed il personale delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza soppresse autoritativamente dall'Amministrazione regionale, e ciò anche in deroga alle norme sul contenimento della spesa pubblica (comprese quelle che introducono divieti di assunzioni o limitazioni alle assunzioni di personale) e sull'equilibrio dei bilanci pubblici (nonostante tali norme siano espressione del principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica).

Ha ricordato il C.g.a. che l'art. 34, l. reg. Sicilia 9 maggio 1986, n. 22, ha attribuito alla Regione il potere di accertare se le Ipab non siano più in grado di funzionare autonomamente (nemmeno a seguito di processi di fusione o di riconversione), nonché di decidere se debbano essere soppresse; decisione dalla quale consegue automaticamente sia la devoluzione dei beni patrimoniali che il trasferimento del personale della soppressa istituzione al Comune territorialmente competente.

Ha aggiunto il giudice di appello che nel nostro Ordinamento vige il principio di autonomia finanziaria dei Comuni, espressamente declinato sia dall'art. 119 Cost., che dai singoli Statuti delle Regioni speciali; e, con specifico riferimento alla Regione siciliana, dall'art. 15, comma 2, del suo Statuto. Corollario (logico, prim'ancora che giuridico) di tale principio è quello secondo cui ad ogni trasferimento di funzioni deve corrispondere un adeguato trasferimento (o un'attribuzione) di risorse economico-finanziarie per farvi fronte; principio che vale, all'evidenza, anche per il caso di trasferimento di complessi patrimoniali che determinino oneri (quali spese di manutenzione, restauro etc.) forieri di perdite economiche, nonché - ovviamente - per il caso di trasferimento di personale.

Tale "principio di correlazione fra funzioni e risorse" (così ormai correntemente definito in teoria generale) è desumibile - oltre che dalla logica giuridica (e dunque dal "principio di ragionevolezza" al quale la Corte costituzionale attribuisce, da sempre, valore fondamentale) - dall'intero assetto del Titolo V della Carta costituzionale; e, in particolare, dai commi 1, 5 e 6 dell'art. 119 Cost., disposizioni costituzionali che nella misura in cui (e nelle parti nelle quali) mirano a garantire uno standard minimo di tutela in favore degli

Enti locali - e dunque un valore costituzionale di base - sono ad essi comunque applicabili (e da essi invocabili) a prescindere da ogni delimitazione territoriale (il che risponde al criterio metodologico secondo cui agli enti locali ubicati nelle Regioni a statuto speciale non può essere riconosciuta una autonomia finanziaria inferiore rispetto a quella devoluta agli enti ubicati nelle Regioni a statuto ordinario).

Proprio occupandosi della questione del "trasferimento di funzioni senza risorse", la Corte costituzionale (n. 145 del 2008; n. 29 del 2004; n. 138 del 1999 e n. 222 del 1994) ha affermato che le norme di legge che consentono operazioni istituzionali di tal fatta sono da considerare costituzionalmente illegittime - in quanto lesive del "principio di correlazione fra funzioni e risorse", nonché del "principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica" e del "principio dell'equilibrio dei bilanci pubblici" declinati dagli artt. 117, lettera 'e' e 119 commi 1, 7 e 8 Cost. (n. 52 del 2010, nn. 139 e 237 del 2009, e n. 417 del 2005; n. 217 del 2012 e nn. 82, 176, 238, 239, 263, 272 e 273 del 2015) - quando determinano i seguenti due effetti: a) un'alterazione del "rapporto tra complessivi bisogni regionali e insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte"; b) ed una variazione del rapporto entrate/spese foriero di un "grave squilibrio" nel bilancio.

Nella fattispecie disciplinata dall'art. 34 della l.r. n. 22 del 1986 ciò si verifica (o comunque ben può verificarsi) ogniqualvolta il numero dei dipendenti in transito dalla soppressa Ipab verso il Comune obbligato ad assumerli e/o le spese di manutenzione dei beni patrimoniali ceduti, determinino spese impreviste (non esistendo capitoli di bilancio sui quali farle gravare) e/o che non possano trovare adeguata copertura in bilancio (se non facendo ricorso ad indebitamenti o a strumenti straordinari).

Si segnala che l'ordinanza sarà oggetto di trattazione in apposita News a cura dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione.

(4)

Reiterazione dell'azione risarcitoria dopo la reiezione della medesima domanda per carenza di prova

T.a.r. per l'Emilia Romagna - Parma, sezione I, sentenza 15 ottobre 2018, n. 253 – Pres. Conti, Est. Lombardi

È inammissibile la domanda di risarcimento danni riproposta dopo una precedente sentenza che aveva respinto l'istanza per mancanza di prova.

Ha ricordato il T.a.r. che in tema di azioni di risarcimento del danno, il pregiudizio subito deve essere non solo allegato, ma anche provato, e la circostanza che la prova non sia stata fornita equivale, da un punto di vista sostanziale – e con riferimento al medesimo approfondimento di merito operato dal Giudice sulla questione a lui sottoposta – ad un esito negativo delle risultanze probatorie offerte.

Si verifica cioè il medesimo meccanismo di preclusione processuale previsto dal combinato disposto di cui all'art. 324 c.p.c. (giudicato formale) e art. 2909 c.c. (giudicato sostanziale), secondo cui, una volta che sia stata pronunciata in via definitiva la regola di giudizio tra due o più parti su una specifica controversia giuridica, il *dictum* del Giudice non può più essere messo in discussione da quelle stesse parti o dai loro eredi o aventi causa.

(5)

Decorrenza del termine per impugnare l'esclusione dalla gara.

# T.a.r. per la Puglia - Bari, sezione III, sentenza 15 ottobre 2018, n. 1297 – Pres. Gaudieri, Est. Cocomile

L'art. 120, comma 2 *bis*, c.p.a. non implica l'assoluta inapplicabilità del generale principio sancito dagli artt. 41, comma 2 e 120, comma 5, ultima parte, c.p.a., per cui, in difetto della formale comunicazione dell'atto o in mancanza di pubblicazione di un autonomo atto di esclusione sulla piattaforma telematica della stazione appaltante il termine decorre, comunque, dal momento dell'intervenuta piena conoscenza del provvedimento da impugnare, conoscenza che per i provvedimenti di esclusione è insita nella percezione della sua adozione da parte dell'impresa esclusa, tanto più se acquisita congiuntamente a quella delle relative ragioni determinanti.

Sebbene il comma 2-bis dell'art. 120 c.p.a., inserito dall'art. 204, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 50 del 2016, nella disciplina del c.d. rito super-speciale previsto per l'impugnazione degli atti di esclusione e di ammissione (d)alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, faccia riferimento, ai fini della decorrenza dell'ivi previsto termine d'impugnazione di trenta giorni, esclusivamente alla pubblicazione del provvedimento di ammissione o esclusione sul profilo telematico della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016, ciò non implica l'inapplicabilità del generale principio sancito dall'art. 41, comma 2, c.p.a. e riaffermato nel comma 5, ultima parte, dell'art. 120 c.p.a., per cui, in difetto della formale comunicazione dell'atto - o, per quanto qui interessa, in difetto di pubblicazione dell'atto di ammissione sulla piattaforma telematica della stazione appaltante -, il termine decorre dal momento dell'avvenuta conoscenza dell'atto stesso, purché siano percepibili i profili che ne rendano evidente la lesività per la sfera giuridica dell'interessato in rapporto al tipo di rimedio apprestato dall'ordinamento processuale. In altri termini, in difetto di un'espressa e univoca correlativa espressa previsione legislativa a valenza derogatoria e in assenza di un rapporto di incompatibilità, deve escludersi che il comma 2-bis dell'art. 120 c.p.a. abbia apportato una deroga all'art. 41, comma 2, c.p.a. e al principio generale della decorrenza del termine di impugnazione dalla conoscenza completa dell'atto. La piena conoscenza dell'atto di ammissione della controinteressata, acquisita prima o in assenza della sua pubblicazione sul profilo telematico della stazione appaltante, può dunque provenire da

qualsiasi fonte e determina la decorrenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso.

(6)

Legittimazione del creditore ipotecario ad impugnare il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale di un immobile abusivo

#### T.a.r. per la Valle d'Aosta, sentenza 12 ottobre 2018, n. 48 – Pres. Migliozzi, Est. Nasini

E' inammissibile il ricorso proposto da un istituto bancario avverso il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale di un immobile sul quale è stato realizzato un abuso da un terzo destinatario di un mutuo ipotecario, sul rilievo che l'eventuale mancata inottemperanza comporti l'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale con perdita del credito ipotecario.

Ha chiarito il T.a.r. che il creditore ipotecario, non rientrando tra i soggetti che possono disporre giuridicamente e materialmente del bene in modo da rimuovere le difformità edilizie, non può ritenersi inciso in via diretta dal provvedimento in esame.

La legittimazione ad impugnare un provvedimento amministrativo deve essere direttamente correlata alla situazione giuridica sostanziale che si assume lesa dal provvedimento e postula l'esistenza di un interesse attuale e concreto all'annullamento dell'atto; altrimenti l'impugnativa verrebbe degradata al rango di azione popolare a tutela dell'oggettiva legittimità dell'azione amministrativa, con conseguente ampliamento della legittimazione attiva al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, in insanabile contrasto con il carattere di giurisdizione soggettiva che la normativa legislativa e quella costituzionale hanno attribuito al vigente sistema di giustizia amministrativa (Cons. Stato, sez. IV, 13 dicembre 2012, n. 6411).

Non solo, ma un interesse, perché possa essere tutelabile con un'azione giurisdizionale amministrativa, deve essere, oltre che attuale, personale, ossia differenziato dall'interesse generico di ogni cittadino alla legalità dell'azione amministrativa, ed anche la lesione, da cui discende l'interesse all'impugnativa, oltre che attuale, deve essere diretta, nel senso che incide in maniera immediata sull'interesse legittimo della parte ricorrente; di conseguenza un soggetto giuridico, pur dotato di interesse di fatto, può essere privo di giuridica legittimazione a proporre un'azione giudiziaria, qualora la stessa, sia pure strumentalmente, sia volta a provocare effetti giuridici (ancorché indiretti e mediati) nella sfera di un altro soggetto, in quanto l'esercizio nell'ambito del giudizio amministrativo dell'azione non può essere delegato fuori da una espressa previsione di legge, né surrogato dall'azione sostitutoria di un altro soggetto, ancorché portatore di interessi convergenti o connessi (Cons. Stato, sez. V, 13 maggio 2014, n. 2439).

Quindi, anche se si potesse valorizzare il riferimento al successivo, e solo eventuale, provvedimento di acquisizione del bene al patrimonio comunale, rimane ferma l'impossibilità per il creditore ipotecario a ricorrere in via diretta ed autonoma avverso

l'ordinanza di demolizione, posto che, altrimenti, finirebbe, sostanzialmente, per surrogarsi nelle azioni che avrebbe dovuto azionare il destinatario dei provvedimenti ex art. 31, d.P.R. n. 380 del 2001.

(7)

Responsabilità precontrattuale dell'offerente e giurisdizione giudice ordinario

T.a.r. per la Lombardia - Milano, sezione III, sentenza 12 ottobre 2018, n. 2267 - Pres. Di Benedetto, Est. Plantamura

La domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dall'Amministrazione, facendo valere la responsabilità precontrattuale del privato per i danni da essa sofferti in conseguenza del coinvolgimento in trattative rivelatesi inutili - avendo partecipato ad una gara senza verificare, alla stregua di elementi che dovevano già essere conosciuti o conoscibili, la propria possibilità di impegnarsi contrattualmente - si colloca al di fuori della giurisdizione del giudice adito, rientrando in quella del giudice ordinario.

Ha chiarito il Tar che l'attrazione della tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo può verificarsi soltanto qualora il danno patito dal soggetto che agisce nei confronti della pubblica amministrazione sia conseguenza immediata e diretta della dedotta illegittimità del provvedimento che ha impugnato (Cass. civ., sez. un., ordinanza n. 17586 del 4 settembre 2015; *idem* n. 12799 del 22 maggio 2017 e 1654 del 23 gennaio 2018).

Con la recente ordinanza delle Sezioni unite civili del 24 settembre 2018, n. 22435, poi, la Suprema Corte ha ribadito che "si è al di fuori della giurisdizione amministrativa se viene in rilievo una fattispecie complessa in cui l'emanazione di un provvedimento favorevole, che venga successivamente annullato in quanto illegittimo, si configura solo come uno dei presupposti dell'azione risarcitoria che si fonda altresì sulla capacità del provvedimento di determinare l'affidamento dell'interessato e la lesione del suo patrimonio che consegue a tale affidamento e alla sopravvenuta caducazione del provvedimento favorevole".

Di particolare rilievo è l'ulteriore osservazione, svolta nell'ordinanza n. 22435, a proposito delle materie attribuite alla giurisdizione esclusiva del G.A., rispetto alle quali si afferma che "permane la linea di discrimine fra azioni risarcitorie dipendenti dall'illegittimità dell'atto e azioni risarcitorie dipendenti dall'affidamento derivato dal comportamento della pubblica amministrazione, rimanendo privo di rilievo che tale comportamento sia più o meno direttamente connesso all'esercizio dell'attività appartenente al settore di competenza esclusiva. Nel secondo caso il soggetto leso denuncia non già la lesione del suo interesse legittimo pretensivo bensì quella della sua integrità patrimoniale derivata dall'affidamento incolpevole sulla legittimità dell'attribuzione favorevole poi caducata.

Viene quindi in rilievo in questa ipotesi non solo la situazione lesa, che peraltro è riferibile a un diritto soggettivo e non a un interesse legittimo, ma anche la natura stessa del comportamento lesivo che non consiste tanto ed esclusivamente nella illegittimità dell'agire della p.a. ma piuttosto nella violazione del principio generale del *neminem laedere*".

Anche in precedenza, in relazione a fattispecie vertenti, come quella in esame, su una domanda risarcitoria avanzata dall'Amministrazione nei confronti di un privato a titolo di responsabilità precontrattuale, imperniata sulla violazione di obblighi di buona fede e correttezza e sull'assenza di un provvedimento da caducare, la Suprema Corte ne aveva affermato l'attrazione nella giurisdizione dell'A.G.O. (Cass. civ., sez. un., 4 luglio 2017, n. 16419).

In senso analogo, del resto, si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa, sul presupposto che la giurisdizione amministrativa esclusiva, come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 204/2004, trova "il suo limite e la sua giustificazione nelle situazioni connotate dall'esercizio di un potere pubblicistico nelle quali l'intreccio tra interessi legittimi e diritti soggettivi rende difficile individuare di volta in volta il plesso giurisdizionale competente", sicché ove l'Amministrazione "si reclama danneggiata da un comportamento attuato da privati, senza alcuna inerenza ad un potere pubblico" deve essere declinata la giurisdizione a favore del giudice ordinario (T.a.r. per la Toscana, sez. I, 12 maggio 2011, n. 818).

(8)

Compenso aggiuntivo per il dirigente dell'amministrazione soccombente che ha svolto l'incarico di commissario ad acta per l'esecuzione di decisioni su legge Pinto

#### T.a.r. per il Molise, ordinanza 8 ottobre 2018, n. 589 – Pres. ed Est. Silvestri

L'art. 5 sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89 nel prevedere che i compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, intende evitare che, a fronte di una amministrazione che non adempie ad un giudicato in materia di "legge Pinto", si possa prevedere un compenso aggiuntivo per il suo dirigente (sia pure con la formula del versamento al fondo) in relazione a una attività che la stessa amministrazione avrebbe dovuto compiere spontaneamente senza richiedere l'intervento del giudice.

Ha chiarito il T.a.r. che l'attività del commissario ad acta è stata svolta dall'istante in ragione del suo ufficio, in diretta applicazione della disposizione dell'art. 5 *sexies*, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89.

L'art. 5 sexies, comma 8, l. n. 89 del 2001, nel prevedere che i compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti,

non fa alcun riferimento alla possibilità che tali compensi vengano versati presso il fondo dei dirigenti.

Si tratta evidentemente di una norma speciale, che introduce un'eccezione alla regola del versamento al fondo dei dirigenti dei compensi dovuti da terzi per incarichi conferiti in ragione del loro ufficio, in modo tale che il ritardo dell'amministrazione non conduca addirittura ad un vantaggio economico per gli stessi dirigenti, cui sostanzialmente deve farsi ricadere la responsabilità del ritardo nel pagamento.

(9)

Accesso a dati relativi ad un rapporto di adozione.

#### T.a.r. per la Toscana, sezione I, sentenza 8 ottobre 2018, n. 1269 – Pres. Atzeni, Est. Gisondi

E' legittimo il diniego di accesso ai dati relativi ad un rapporto di adozione, potendo solo l'Autorità giudiziaria ordinaria rimuovere il relativo divieto.

Ha ricordato il Tar che il diritto di accesso è escluso nei casi in cui la legge preveda un divieto di divulgazione dei dati contenuti nei documenti di cui si intenda ottenere l'ostensione (art. 24, comma 1, l. n. 241 del 1990).

Nella specie il comma 3 dell'art. 28, l. n. 184 del 1983 prevede appunto un divieto di divulgazione degli atti da cui possano ricavarsi notizie relative ad un rapporto di adozione che solo attraverso la autorizzazione della Autorità giudiziaria ordinaria può essere rimosso.

Ha aggiunto il Tar che le questioni afferenti la costituzionalità della norma non possono essere prese in considerazione in questa sede.

La menzionata norma infatti rimette al giudice ordinario in sede di volontaria giurisdizione la tutela della riservatezza dell'adottato.

E' a tale plesso giurisdizionale che spetta pertanto sollevare la questione di costituzionalità della norma innanzi alla Consulta ancorché si pronunci come giudice della tutela (Corte cost. n. 464 del 1997) e/o in sede di volontaria giurisdizione (Corte cost. n. 24 del 1958).

Operare una remissione in questa sede non sarebbe, invece, possibile per difetto di rilevanza della questione, posto che in ogni caso il giudice amministrativo non potrebbe ordinare l'ostensione degli atti in difetto di autorizzazione della a.g.o alla quale, peraltro, è già stata chiesta con esito negativo dalla interessata.

### Consiglio di Stato – Pareri

(10)

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sulle modifiche al d.P.C.M. sui criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della carta elettronica

Consiglio di Stato, sezione consultiva atti normativi, 15 ottobre 2018, n. 2335/2018

(11)

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di decreto che modifica il regolamento sulla disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato

Consiglio di Stato, sezione consultiva atti normativi, 12 ottobre 2018, n. 2333/2018

#### Normativa ed altre novità di interesse

(12)

#### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 2018, n. 118

Regolamento recante la disciplina sull'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (GU n.241 del 16-10-2018)

Entrata in vigore del provvedimento: 31 ottobre 2018

(13)

#### LEGGE 1 ottobre 2018, n. 117

Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi. (GU n.238 del 12-10-2018)

Entrata in vigore del provvedimento: 27 ottobre 2018